



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17044

Torino, 24 agosto 2017

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro del 7.8.2017 ore 20 giocato ad Alba tra Albese e A. Manzo A (Esordienti) e le relative "distinte gara";
- Rilevato in fatto che hanno preso parte all'incontro i giocatori PAOLI Federico (Albese) e RIVERDITI Ruben (Albese) che risultano avere partecipato all'incontro del 7.8.2017 ore 18 tra Albese e Pro Paschese;
- Considerato in diritto che è vietata ad un giocatore la partecipazione a due incontri ufficiali nella stessa giornata, come previsto esplicitamente sin dal Regolamento Tecnico del 1986 e del 2011 e come confermato dalla circolare 02/07 – Disposizioni per Campionati 2008, che ha precisato il divieto di giocare un incontro ufficiale anche il giorno precedente una partita di campionato: *"E' fatto divieto agli atleti di partecipare a gare ufficiali la vigilia di un incontro di campionato di qualsivoglia serie."*;
- Considerato inoltre in diritto che i) in forza dell'art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. *"Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d'ufficio l'incontro ufficiale."*; ii) l'art. 48 comma 1 del vigente Reg. Fed. Giust. attribuisce alla competenza dei Giudici Sportivi le questioni relative alla regolarità degli incontri e la omologazione dei risultati (lett. a) ed in particolare alla *"regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici ed altri partecipanti alla gara"* (lett. c); iii) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust. l'annullamento d'ufficio del risultato degli incontri non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri;
- Rilevato che nell'incontro in esame i giocatori PAOLI Federico (Albese) e RIVERDITI Ruben (Albese) – i quali in quanto partecipanti all'incontro del 7.8.2017 ore 18 non potevano disputare l'incontro del 7.8.2017 ore 20 - risultano aver partecipato effettivamente al gioco;

- Ritenuto che la indebita presenza in campo per la soc. Albese dei giocatori PAOLI Federico (Albese) e RIVERDITI Ruben (Albese) può concretamente avere alterato il regolare svolgimento dell'incontro della cat. Esordienti del 7.8.2017 ore 20 contro A.Manzo A, incontro che va annullato con attribuzione della vittoria alla squadra della A.Manzo A;
- dispone l'annullamento dell'incontro del 7.8.2017 ore 20 (Esordienti) in Alba tra Albese e A.Manzo A e l'attribuzione della vittoria alla A.Manzo A con il punteggio di 7 a 0.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino